

Regolamento Comunale

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

Triennio
2022 – 2024



Comune di **Campli**
Museo diffuso *tra cielo e terra!*



COMUNE DI CAMPLI

ARTICOLO 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento Campi Elettromagnetici (CEM) disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:
 - a. minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
 - b. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - c. garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
2. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato "Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile", costituito da più elaborati grafici (Planimetrie) sui quali sono mappati:
 - le aree e gli edifici di proprietà comunale;
 - i siti, pubblici e privati, nei quali, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (c.d. siti sensibili);
 - gli impianti di telefonia mobile esistenti;
 - le zone/edifici graditi all'Amministrazione comunale per le future possibili installazioni, salvi gli ordini di preferenza di cui appresso (c.d. siti disponibili).

ARTICOLO 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare in area comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile; è fatta eccezione per le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale.
2. Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alla Legge 22.02.2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al Decreto Legislativo del 01.08.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e alla L.R. del 13.12.2004 n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).
3. Per *siti sensibili*, in via generale, si intendono:
 - a) insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole e altri stabili ove si accolgono comunità di minori per più di quattro ore al giorno;
 - b) aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, nelle zone parco e nelle riserve naturali;
 - c) luoghi di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, privi del relativo vincolo, ma pur sempre meritevoli di

tutela a giudizio dell'Ente, salvo parere favorevole di quest'ultimo che valuta le soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore ed esigenze di copertura.

Tuttavia, l'identificazione puntuale dei siti, tra quelli sensibili, ai quali soli si applica il vincolo sulle distanze minime dalle SRB di cui all'art. 6, co. 10, del presente regolamento, è effettuata nell'elaborato cartografico allegato (c.d. Piano antenne). Altri siti, pur sensibili in via generale, ma non ivi indicati e georeferenziati, debbono ritenersi esclusi dall'applicazione di tale vincolo

ARTICOLO 3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli articoli 43 e seguenti del D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e s.m.i. Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire preventivamente il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.
3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARTA Abruzzo (di seguito anche solo ARTA), ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative previste dagli articoli 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'articolo 35 commi 4 e 4bis del Decreto-legge 6 Luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.
4. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica, anche solo radioelettrica, di un impianto esistente deve pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, di cui al comma 6. L'esame, la valutazione e l'approvazione delle istanze avvengono in ordine di protocollo.
5. Gli uffici preposti procedono all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44 D.lgs. n. 259/2003. Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il responsabile del procedimento potrà chiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta. Tale termine si riduce a 10 giorni laddove l'integrazione riguardi opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 259/2003. I termini, validi per l'istruttoria, verranno sospesi fino al momento in cui verrà consegnata la documentazione completa.
6. In relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto, i pareri e gli atti di assenso – comunque denominati – preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere disponibili e forniti al SUAP prima dell'autorizzazione ove prevista o contestualmente alla comunicazione di inizio lavori prevista dalla normativa.
7. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge, devono essere corredate dal parere dell'ARTA. A tal fine copia dell'istanza - ovvero della denuncia -

viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, d.lgs. 259/2003.

8. La documentazione minima, fatto salvo quanto ulteriormente richiesto dalla legge in specifiche e particolari circostanze, nonché dall'allegato 1 alla L.R. 45/2004 ai sensi dell'art. 11, co. 8 della ridetta L.R., da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato è la seguente:
 - a. Istanza per la richiesta del titolo abilitativo;
 - b. Scheda anagrafica P.O.;
 - c. Procura Speciale;
 - d. Dichiarazione sostitutiva atto notorio;
 - e. Istanza per la richiesta di installazione di impianti di telecomunicazione con potenza in singola antenna superiore a 20W;
 - f. Prospetto vincoli;
 - g. Relazione tecnica illustrante l'iniziativa;
 - h. Documentazione fotografica dello stato di fatto ed eventuale foto-inserimento nel contesto dell'impianto in progettazione;
 - i. Elaborati grafici contenenti:
 1. Inquadramento catastale;
 2. Inquadramento urbanistico;
 3. Mappe dei vincoli;
 4. Rappresentazione nelle scale appropriate dello stato di fatto e di progetto.
 - j. Relazione AIE (Analisi di impatto elettromagnetico);
 - k. Documentazione amministrativa (titolo a presentare, procure, dichiarazioni, documenti di identità);

9. L'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito di tutti i permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari previsti dalle norme e rilasciati dagli Enti competenti in forma espressa o per silenzio-assenso ove previsto, ed anche dalla conferenza di servizi prevista ai sensi dell'art. 44, co. 7, e ss., d.lgs. 259/2003.

ARTICOLO 3-BIS PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Le procedure semplificate sono ai sensi del d.lgs. 259/2003 e s.m.i.
2. Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente regolamento, è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività, conformemente a quanto previsto dall'art. 44, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e s.m.i.
3. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata anche nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo

44 nonché di quanto disposto al presente regolamento. La denuncia sarà priva di effetti qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'Ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, in conformità con quanto previsto dall'art. 44, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento a questo Ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 44-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
5. Sono parimenti soggette ad autocertificazione descrittiva le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, pur sempre nel rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi citati, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno addì rilasciato i titoli, i quali si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, come previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
6. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, conformemente a quanto disposto dall'art. 35, decreto-legge 6 luglio 2011 , n. 98.

ARTICOLO 4

LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all'art. 3.
2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ARTICOLO 5

OBIETTIVI DI QUALITA'

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08.07.2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08.07.2003.

ARTICOLO 6

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Attraverso l'adozione del presente regolamento l'Amministrazione comunale definisce le linee di indirizzo per l'individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB).
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio sono riportati all'interno di un apposito elenco digitale denominato Registro degli impianti di telefonia mobile, reso pubblico ed aggiornato a cura dell'Amministrazione comunale. Per ogni impianto viene elaborata una scheda tecnica che ne reca localizzazione, caratteristiche, pareri propedeutici prodotti in sede autorizzativa e controlli effettuati.
3. I gestori, ove richiesto, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati in allegato al presente regolamento, allo scopo di consentire una pianificazione della dislocazione degli impianti.
4. È prioritaria la co-localizzazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. *cositing*), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo.
5. Ove ciò non fosse possibile, gli operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale, come da piano antenne.
6. Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione.
7. Nell'ipotesi che anche le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del concessionario e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 14 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 14 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte.
8. I criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente comma 4 e comma 5, in ordine di priorità per la scelta dei siti per la localizzazione degli impianti, sono i seguenti:

- a) aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b) aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, etc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, etc.);
 - c) aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
 - d) altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui nella legge 22 febbraio 2001, n. 36.
9. In ogni caso è vietata l'installazione di stazioni radio base su ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, scuole e asili nido, salvo il caso in cui sia la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola.
10. E', inoltre, preferenziale che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 metri dai siti sensibili così come definiti dall'art. 2 del presente regolamento.
11. L'installazione di SRB nei siti qualificati dal presente regolamento come sensibili è da prendere in considerazione solo quando venga documentata l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta di copertura. Laddove il sito opzionato per la localizzazione è qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto.
12. Il piano antenne allegato individua le aree ove ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile – rete microcellulare.
13. L'aggiornamento del regolamento, e del pedisequo piano, sarà effettuata secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l'informazione e la trasparenza, e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela del diritto di accesso ad Internet e di fruizione dei servizi di telefonia mobile considerati di pubblica utilità, e considerato il diritto alla tutela della salute pubblica, del paesaggio, del lavoro, della libertà d'impresa e di ogni altro interesse reputato rilevante nel caso di specie ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
14. Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e/o gestori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

1. Per le nuove installazioni è preferibile l'adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica, da progettare, quale esempio di mitigazione all'impatto visivo, come complementi di arredo o pali di illuminazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a quattro ore/giorno).

2. Il gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, etc.) ed in subordine, ove ciò non fosse possibile, ricorrendone i presupposti, dovrà ricorrere alla realizzazione di elementi mimetici (es. camini, alberi, etc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
3. Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui all'oggetto o motivare su richiesta la mancata adozione di tali espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.
4. Le opere direttamente funzionali all'istallazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile e trasmissione dati, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc., nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
5. Nel caso in cui tutte le localizzazioni rispettose del presente Regolamento si dimostreranno motivatamente non realizzabili, inidonee o insufficienti a garantire le esigenze di copertura della rete da parte di uno o più Gestori, l'Amministrazione valuterà singolarmente le istanze pervenute promuovendo a tal fine appositi tavoli di concertazione per favorire la definizione congiunta della migliore soluzione localizzativa possibile nel rispetto dei diritti e degli interessi di cui all'art. 6, comma 12, del presente regolamento.

ARTICOLO 8

MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.
2. Ai fini di cui al comma 1, le installazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dal precedente art. 6, comma 7, nonché dalla normativa nazionale di cui al D.lgs. 259/2003, art. 89, che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.
3. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un gestore su un'infrastruttura di altro gestore – o comunque operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente locale, è facoltà del Comune pattuire con il gestore-proprietario della

struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore gestore ospitato.

ARTICOLO 9 CONTROLLI

1. Il Comune provvederà, in accordo e con il supporto tecnico dell'ARTA regionale e/o di professionisti incaricati dall'amministrazione, ad effettuare periodicamente misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.
2. Ove, a fronte di controlli, si rinvercano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, la stessa Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare all'ARTA, all'ASL competente e all'Operatore interessato quanto rilevato.
3. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Sindaco, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i., sentita l'ARTA Regionale e la competente ASL, prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 3 mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
4. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARTA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
5. In caso di inerzia dei titolari e/o responsabili delle emissioni della SRB, il sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
6. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radio protezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo di applica la normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 10 CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto degli impianti è ai sensi dell'art. 7 della Legge 36/2001 e s.m.i.
2. È istituita presso il Comune la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio. Tale mappa, unitamente al registro impianti di cui all'art. 6, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa, che viene resa pubblica e consultabile tramite il sito istituzionale.

3. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili e sensibili, onde favorire le attività – segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo – sottese al presente regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti eventualmente pervenire dagli Operatori.
4. I gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

ARTICOLO 11

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non soggiacciono alla disciplina del presente regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile, per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

ARTICOLO 12

IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

1. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47, D.lgs. 259/2003.
2. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative di cui nel seguito si riporta un elenco non esaustivo:
 - a. per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b. a servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;
 - c. per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d. per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
 - e. per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
3. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica.

4. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori al Comune, almeno 45 giorni prima della loro collocazione, nelle forme previste dall'art. 15, co. 2, L.R. 45/2004, dalle quali dovrà essere desumibile:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c) ogni altra informazione utile come per legge.Il Comune entro 30 giorni può chiedere una diversa localizzazione nel rispetto degli obiettivi sottesi alle esigenze di potenziamento della copertura.
5. L'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 47, comma 1. Dell'avvenuta attivazione l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARTA o dando conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.
6. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per questi impianti provvisori di telefonia mobile, l'autocertificazione deve indicare:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c) ogni altra informazione utile come per legge.
7. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando eventuali idonee garanzie.

ARTICOLO 13 COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Per ciascun impianto, regolarmente autorizzato, il soggetto gestore fornisce, entro 15 giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune e all'ARTA con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati.
2. Il Comune può chiedere ad ARTA di provvedere ad effettuare contro-verifiche dei livelli di esposizione. Tale richiesta può essere promossa anche dai cittadini tramite apposita domanda trasmessa all'indirizzo p.e.c. dell'Ente.

ARTICOLO 14 ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2. Tra il momento della scadenza della concessione ministeriale e la dismissione dell'impianto il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.
3. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ARTICOLO 15 SANZIONI

4. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, in particolare le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico dell'edilizia) e successive modifiche e integrazioni; dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); dal D.lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice delle Telecomunicazioni); dalla L.R. del 13.12.2004 n. 45 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).
1. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta la sospensione dell'atto autorizzativo da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art.15, comma 4 della L. 22.02.2001, n. 36.

ARTICOLO 16 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi effettuati sul territorio comunale riservandosi di predisporre, a cadenza almeno triennale, una campagna informativa rivolta alla popolazione riguardante l'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'ARTA.

ARTICOLO 17 DURATA DEL REGOLAMENTO, DEI PIANI E DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE

1. Il presente Regolamento e le Planimetrie allegate hanno validità non superiore a tre anni a partire dalla loro entrata in vigore.
In caso di mancato rinnovo nei termini prescritti, la Giunta può prorogarne l'efficacia per un volta per ulteriori 12 mesi per motivi di necessità.
2. Per intervenute esigenze la Giunta ha facoltà di apportare in qualsiasi momento revisioni o aggiornamenti della documentazione anzidetta senza che ciò incida sulla decorrenza dei termini di validità triennali.
3. Per l'attuazione del presente Regolamento e Piano antenne allegato, il Comune individua l'ufficio tecnico quale responsabile dell'attuazione del Regolamento e del Piano antenne.

4. Il Registro impianti di cui all'art.6 comma 2, riportante l'elenco delle Stazioni Radio Base di tutti i gestori ed operatori insediati, sarà aggiornato d'ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa, corredata dalle caratteristiche tecniche ed amministrative di ogni impianto.
5. Entro 180 giorni dalla scadenza del regolamento l'Amministrazione comunale avvierà la revisione del regolamento e delle planimetrie allegate per il triennio successivo.
6. L'approvazione del regolamento triennale avviene in Consiglio comunale su proposta del responsabile dell'attuazione del presente Regolamento, previa approvazione dalla Giunta comunale.
7. I gestori ed i titolari di impianti trasmettono entro il **30 novembre** di ogni anno i propri piani di rete (cc.dd. programmi annuali delle installazioni fisse da realizzare o programmi di sviluppo), anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento. Ai sensi dell'art. 11, co 1, L.R. n. 45/2004, il Comune, di norma, fatto salvo casi eccezionali e motivati, rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del predetto Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, in **formato informatico**:
 - a. schede tecniche degli impianti esistenti, con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione per la valutazione dei campi elettromagnetici, redatte ai sensi del comma 8, art. 11, L.R. n. 45/2004;
 - b. cartografia in scala 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. cartografia in scala 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
 - d. relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest;
 - e. le richieste che hanno avuto parere negativo nel piano dell'anno precedente dovranno essere corredate da ulteriore documentazione sulla minimizzazione e sulle esigenze di copertura.

7-bis. Con riferimento ai piani di rete (o c.d. programmi di sviluppo) degli Operatori, il responsabile dell'attuazione del presente Regolamento ha facoltà di:

- richiederne ai gestori la trasmissione allorquando non pervenuta nei tempi previsti dal presente regolamento od in costanza di aggiornamenti del piano antenne comunale;
- richiedere ai gestori le eventuali necessarie integrazioni;
- valutare la compatibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti;
- verificare la conformità delle proposte ai requisiti del presente regolamento.

Ove si riscontri la generale legittimità del programma, il responsabile dell'attuazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art.11, co. 2, L.R. n. 45/2004, dà notizia alla cittadinanza

dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine di massimo 10 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

Se necessario, l'ufficio responsabile formula entro il **30 giorni** una proposta di revisione del piano antenne comunale.

7-ter. La proposta di revisione del Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione:

- a. degli impianti esistenti;
- b. di siti e aree di ricerca per i nuovi impianti;
- c. degli eventuali interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti ove contenuti nei programmi dei gestori.

La proposta di revisione del Piano comunale delle installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico e di una relazione istruttoria tecnica esplicativa.

7-quater. La proposta di revisione del Piano comunale delle installazioni è inviata ai gestori con l'invito ad esprimere entro 14 giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della proposta di Piano ipotizzata, per quanto di interesse.

Il Comune, se necessario, promuove iniziative di concertazione tese alla razionalizzazione e al coordinamento della distribuzione degli impianti in questione, da svolgersi comunque entro il termine di 30 giorni dall'invito ad esprimersi.

7-quinquies. Acquisite le controdeduzioni, anche alla luce dell'eventuale programma di concertazione, l'ufficio preposto raccoglie in un unico fascicolo istruttorio i Piani di sviluppo dei gestori, la proposta di revisione del Piano, le controdeduzioni degli operatori, le osservazioni dei terzi, le relazioni tecniche richieste e compiute, ed ogni altro documento utile.

7-sexies. La Giunta comunale, nei successivi 20 giorni dal ricevimento del fascicolo, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, sui programmi di sviluppo degli operatori ed approva l'atto di revisione del Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile.

Il responsabile dell'attuazione promuove la pubblicizzazione della revisione del Piano comunale delle installazioni mediante comunicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Le revisioni al Piano Comunale delle installazioni hanno efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio.

7-septies. Le istanze sopravvenute rispetto all'approvazione del piano seguono la procedura prevista dagli art. 43 e ss. del D.lgs. 259/2003 e, se divergenti rispetto a quanto previsto dal Piano antenne, devono riportare la motivazione per la quale è necessaria l'installazione o la modifica dell'impianto radiomobile in difformità dal piano. Tutti i nuovi impianti autorizzati dovranno essere recepiti nel Piano in occasione della successiva redazione.

8. In sede di approvazione del Piano comunale triennale delle installazioni, può essere richiesta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con modificazioni, gli adeguamenti e le

eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. Il Comune richiede la ricollocazione degli impianti quando:

- la localizzazione in essere è illegittima alla luce della normativa vigente o sopravvenuta;
- gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè su immobili puntuali dove è vietata la localizzazione;
- è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione attraverso le azioni di risanamento;
- in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente regolamento.

9. Per gli impianti posti a meno di 200 metri dal confine del territorio comunale è trasmessa nota informativa al Comune contermine.

ARTICOLO 18

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.